

D.Lgs. 494/96: PRINCIPALI ADEMPIMENTI PER I COMMITTENTI DI OPERE EDILI

*L'edilizia è ancora oggi un settore ad alto rischio per frequenza e gravità degli infortuni sul lavoro. In particolare circa il 28% degli infortuni mortali in edilizia risulta attribuibile alle scelte organizzative effettuate prima dell'inizio dei lavori in fase progettuale. Per questo motivo il D.Lgs. 494/96, modificato dal D.Lgs.528/99, che recepisce la Direttiva Cantieri della CE, introduce disposizioni di tipo organizzativo rivolte ai Committenti di opere edili sia pubbliche che private, ai quali vengono imposti **obblighi di programmazione, organizzazione e controllo della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili**, prevedendo, altresì, il coinvolgimento di nuove figure, quali il Responsabile dei lavori, il Coordinatore per la progettazione e il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.*

Quali lavori riguarda il D.Lgs. 494/96 modificato dal D.Lgs. 528/99

Per lavori edili che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs 494/96 si debbono intendere, così come previsto dall'All.1, i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse permanenti o temporanee in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o altri materiali, comprese le linee elettriche le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro, nonché gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

IL "COMMITTENTE" E IL "RESPONSABILE DEI LAVORI"

Per **Committente** si intende il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Il Committente se vuole, può demandare i propri obblighi al Responsabile dei Lavori, affidandogli con delega piena i poteri decisionali e di spesa dell'opera.

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

- Si attiene, nella fase di progettazione dell'opera, ai principi generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e determina preliminarmente la durata dei lavori, al fine di permettere la pianificazione delle fasi di lavoro.
- Trasmette nei casi previsti, prima dell'inizio dei lavori, alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti, la Notifica Preliminare
- Designa i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori nei casi previsti. (vedi nota)
- Verifica il possesso dei requisiti previsti per i Coordinatori.
- Verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici anche mediante l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, nonché l'osservanza da parte di queste degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
- Chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio-annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo.
- Chiede alle imprese esecutrici un certificato di regolarità contributiva relativo agli adempimenti assistenziali e previdenziali di legge.
- Trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui ai due punti precedenti.

In quali casi devono essere nominati i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione

L'obbligo di nomina del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione sussiste nei seguenti casi:

- 1. Cantieri con presenza di più imprese anche non contemporanea la cui l'entità è pari o superiore a 200 uomini/giorni*
- 2. Cantieri con presenza di più imprese i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II.*

Per uomini/giorni si intende il prodotto tra il numero complessivo giornaliero di lavoratori impegnati e il numero di giornate lavorative di durata del cantiere ; esempio 180 uomini-giorno = 3 uomini per 60 giorni, oppure 2 uomini per 90 giorni ;esempio 210 uomini-giorno = 3 uomini per 70 giorni , ecc

IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

Il Coordinatore per la Progettazione è un professionista nominato dal committente e/o dal responsabile dei lavori al momento dell'affidamento dell'incarico di progettazione, che ha il compito di progettare la sicurezza dell'opera che verrà realizzata.

Gli incarichi di Coordinatore per la progettazione e di Coordinatore per l'esecuzione possono essere affidati allo stesso soggetto, così come l'incarico di direttore dei lavori Anche il committente o il responsabile dei lavori può svolgere queste funzioni, qualora in possesso dei requisiti previsti.

Obblighi del Coordinatore per la progettazione

- Redige, in fase di progettazione il Piano di Sicurezza e di Coordinamento con l'individuazione e la valutazione dei rischi, con l'individuazione delle relative misure preventive e protettive con particolare riguardo alle fasi di interferenza tra le varie lavorazioni, sia che le stesse siano eseguite da una unica impresa, che da più imprese. Copia del Piano di sicurezza deve essere messo a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento fa parte integrante del contratto d'appalto.
NOTA = Il Piano di Sicurezza e Coordinamento deve contenere gli elementi minimi, così come precisato dal DPR 3 luglio 2003n.222 agli artt.2,3,4.
- Predisporre un Fascicolo informativo contenente notizie sulle caratteristiche dell'opera edilizia e sui rischi lavorativi cui si potrebbe incorrere nel corso di successivi lavori sull'opera già realizzata.

IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori è un professionista nominato dal committente e/o dal responsabile dei lavori prima dell'inizio dei lavori, che ha il compito di coordinare la sicurezza del cantiere durante l'esecuzione dell'opera.

Obblighi del Coordinatore per l'esecuzione

- Verifica l'applicazione da parte delle imprese delle disposizioni loro pertinenti contenute nel **Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)** e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.
- Verifica l'idoneità del **Piano Operativo di Sicurezza (POS)** redatto dalle imprese, da considerare come piano complementare e di dettaglio del **PSC**, e aggiorna il **PSC** e il Fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche degli stessi.
- Organizza la cooperazione ed il coordinamento delle attività delle varie ditte e dei lavoratori autonomi nonché la loro reciproca informazione.
- Verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine del coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza.
- Segnala al committente o al responsabile dei lavori eventuali inosservanze da parte delle imprese alle prescrizioni del **PSC** e propone, se necessario, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese dal cantiere o la risoluzione del contratto. Se il Committente non adotta alcun provvedimento in merito, dà comunicazione dell'inadempienza alla ASL competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro.
- Sospende, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adempimenti

Quali sono i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ? (art. 10)

Diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore per almeno 1 anno.

Oppure Diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di lavori nel settore per almeno 2 anni

Oppure Diploma di geometra o di perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di lavori nel settore per almeno 3 anni

Inoltre Attestato di frequenza ad uno specifico corso in materia di sicurezza della durata di 120 ore. Tale attestato non è richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse, le funzioni di coordinatore e per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni per almeno 5 anni, in qualità di pubblici ufficiali, nonché per chi abbia sostenuto almeno 1 o più esami del corso di laurea sugli stessi argomenti del corso, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di 120 ore.

I DATORI DI LAVORO

- I datori di lavoro sono i titolari del rapporto di lavoro con i lavoratori che prestano la loro opera nel cantiere

Obblighi dei datori di lavoro nel cantiere

- Redigono il Piano Operativo di Sicurezza il quale deve contenere la specifica delle lavorazioni svolte dall'impresa, la valutazione dei rischi connessi a tali lavorazioni e le relative misure di prevenzione e protezione;
- Attivano le disposizioni loro pertinenti contenuti nel **PSC** e/o comunque prescritte dal Coordinatore per l'esecuzione, così come quelle indicate nel **POS**.
- Attuano le misure di prevenzione e protezione relative ai rischi specifici della propria attività.
- Curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente.

NOTA =Il Piano Operativo deve contenere gli elementi minimi così come precisato dal DPR 3 luglio 2003 n.222 all'art.6

I LAVORATORI AUTONOMI

- I lavoratori autonomi sono le persone fisiche la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

Obblighi dei lavoratori autonomi

- Utilizzano le attrezzature di lavoro conformemente alle istruzioni d'uso;
- Utilizzano i dispositivi di protezione individuale
- Si adeguano alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione, ai fini della sicurezza.
- Sottoscrivono per accettazione. il piano di Sicurezza e Coordinamento

In quali casi deve essere trasmessa la NOTIFICA PRELIMINARE

Il Committente, o in sua vece, il Responsabile dei lavori ha l'obbligo di trasmettere all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la Notifica preliminare, nonché gli eventuali aggiornamenti della stessa nei seguenti casi:

- Cantieri con presenza di più imprese, la cui entità presunta sia pari o superiore a 200 uomini/giorni.
- Cantieri con presenza di più imprese i cui lavori comportino i rischi particolari indicati nell'allegato II
- Cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadano nelle categorie precedenti per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera
- Cantieri in cui operi una sola impresa la cui entità presunta sia pari o superiore a 200 uomini/giorni.

QUALI SONO I LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI DI CUI ALL'ALLEGATO II ?

1. Lavori che espongono a rischio di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a 2 metri se particolarmente aggravati dalla natura delle attività o dei procedimenti attuati o dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a **sostanze chimiche o biologiche** con rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori o che comportino l'obbligo della sorveglianza sanitaria ai sensi della vigente normativa (*es.amianto: D.Lgs.277/91; agenti chimici pericolosi , agenti cancerogeni e mutageni : D Lgs 626/94*).
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono a rischio di annegamento
6. Lavori in pozzi neri, sterri sotterranei e gallerie
7. Lavori subacquei con respiratori
8. Lavori in cassoni ad aria compressa
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi
10. Lavori di smontaggio e montaggio di elementi prefabbricati pesanti (per elementi prefabbricati pesanti si devono intendere le strutture prefabbricate di costituzione di edifici lavorativi e abitativi e opere di Genio Civile che per le loro dimensioni comportano l'uso di mezzi di sollevamento per la movimentazione).